

**STATUTO COMUNITA MONTANA DEL VOMANO, FINO E PIOMBA ZONA "N" di
CERMIGNANO (TERAMO)
(Approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 26 settembre 1997).**

TITOLO I – Principi Generali

TITOLO II – Compiti di programmazione

TITOLO III – Istituti di partecipazione

TITOLO IV – Ordinamento

TITOLO V – Uffici e Personale

TITOLO VI – Servizi

TITOLO VII – Contabilità e Finanza

TITOLO VIII – Disposizioni Finali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. In attuazione dell'art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 92, tra i Comuni di Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Notaresco e Penna Sant'Andrea è costituita la Comunità Montana Zona "N", denominata "del Vomano, Fino e Piomba".

Essa ha sede in Cermignano (TE).

2. I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il territorio.

3. La Comunità Montana è Ente locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

4. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Gonfalone - Stemma - Sigillo

1. La Comunità Montana ha un proprio stemma, come da allegato, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.

Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba" e con lo stemma dell'ente.

2. Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il

gonfalone dell'ente.

3. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

Art. 3

Finalità - Ruolo

Funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana:

1 - Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.

2 - Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.

3. Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.

In particolare:

1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;

2) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'art. 28 comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142, con particolare riguardo ai settori di cui all'art. 11 della legge 31.01.1994, n. 97;

3) tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;

4) promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed in particolare all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

5) promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:

a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;

b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;

c) sistemazione idraulico - forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;

d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;

e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

6) favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;

- 7) può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
- 8) sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03.12.1971, n. 1102;
- 9) ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto o gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
- 10) verifica che le opere previste dall'art. 2), lettera a) della legge 03.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
- 11) promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche, e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- 12) per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 24-25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 11 L. 31 gennaio 1994, n. 97;
- per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 13) può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzionali, secondo le norme di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali e ad altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria;
 - può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 14) promuove, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani;
- 15) promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previa le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani;
- 16) aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale - Comuni - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni;
- 17) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio;
- 18) promuove, coordina e realizza interventi a favore della terza età, anche attraverso la socializzazione ed il trasferimento di conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri alle nuove generazioni;

- 19) promuove, coordina e realizza interventi a favore dei giovani al fine di garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza nel territorio montano;
- 20) promuove, coordina e favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

TITOLO II – COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico - Programmi annuali operativi di esecuzione

La Comunità Montana è soggetto di programmazione regionale.

Concorre e partecipa alla concertazione programmatica tra il livello regionale e quello locale, per l'attuazione degli interventi previsti per le aree interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla legge 31.01.1994 n. 97 e con le provvidenze CEE.

Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e della CEE.

La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.

Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 77 del 25.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono strumenti di programmazione:

- il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico;
- i Programmi annuali operativi;
- i documenti programmatici contabili e finanziari previsti dalla legge.

Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio Pluriennale di sviluppo socio-economico.

Il programma annuale integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.

Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio della Comunità Montana.

Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero conferma o aggiorna quello già adottato.

La Giunta Esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e

delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.

Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed, eventualmente, rielaborato il piano, lo trasmette alla Provincia per l'esame e l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.

Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatico entro 120 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti comunitari integrativi.

La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 5

Regolamenti

La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

Rapporti di cooperazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi riconosciuti dallo Stato Italiano.

Art. 7

Difensore Civico

La Comunità Montana, quale ulteriore garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa, istituisce l'ufficio del Difensore Civico.

La carica di Difensore Civico è elettiva ed è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunitario, che vi provvede a seguito di pubblico avviso.

Apposito Regolamento disciplina le procedure e il quorum qualificato per l'elezione del Difensore Civico, il funzionamento dell'ufficio, le competenze e le attribuzioni, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata e la cessazione dalla carica.

Il Consiglio della Comunità può attribuire al Difensore Civico un'indennità di carica, il cui importo è stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, nel limite massimo del 35% dell'indennità di carica spettante al Presidente della Comunità.

Le competenze e le attribuzioni del Difensore Civico possono essere estese anche ai Comuni membri della comunità, su espressa delega dei Consigli Comunali e previa corresponsione del Comune di una quota pari al 5% dell'indennità di carica spettante al Presidente della Comunità Montana.

Al Difensore Civico competono i rimborsi delle spese di viaggio, nella stessa misura dei componenti il Consiglio della Comunità, se dovuti.

Art. 8

Consultazione - Informazione

La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatica; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi regolamenti.

Gli atti aventi rilevanza per l'intera collettività o per una pluralità di Comuni verranno pubblicizzati mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni stessi.

Art. 9

Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere potati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.

TITOLO IV – ORDINAMENTO

Art. 10

Organi

Sono Organi della Comunità Montana:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta Esecutiva
- c) il Presidente della Giunta Esecutiva
- d) il Presidente del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio

La composizione del Consiglio, la durata in carica e le attribuzioni sono stabilite dalla Legge.

Art. 12

Attribuzioni dei Consiglieri Comunitari

Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.

Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive ordinarie senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, è dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente del Consiglio, da comunicarsi all'interessato, con Raccomandata A.R., entro 10 gg. dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto

compatibili.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 13

Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- b) Elezione del Presidente del Consiglio;
- c) Statuto dell'Ente;
- d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- e) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi. Partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;
- i) Assunzione di mutui, quando non siano di competenza della Giunta, ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- j) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relativi permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
- l) Approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;
- m) Criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- n) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) Convenzioni tra le Comunità Montane e tra Comunità, Regioni, altri enti locali ed enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività e servizi;
- p) Istituzione di Commissioni Consiliari permanenti e speciali;
- q) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso;
- r) Elezione del Difensore Civico e determinazione del compenso;
- s) Attribuzione ed adeguamento dell'indennità di carica agli Amministratori e di presenza ai Consiglieri ed ai membri delle commissioni;
- t) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;
- u) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla sua competenza.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da n. 6 Assessori, uno dei quali con funzioni di Vice-Presidente.

Art. 15

Elezioni degli Organi esecutivi

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno, nella stessa seduta in cui si procede alla convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla Legge.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, possono essere eletti a componenti di Giunta, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunitario, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo stabilito dalla Legge.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto. Sino alla nomina dell'esecutivo, conseguentemente alla tornata elettorale ordinaria, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Negli altri casi le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio, se in carica, ovvero dal Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Componente della Giunta più anziano di età.

Gli assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, comunicata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta.

Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di cessazione dal mandato, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

Art. 16

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale o dei Responsabili dei servizi.

Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77.

Predisporre lo schema di Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale.

Delibera la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'attuazione del P.E.G., in relazione alla propria competenza.

E di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente

per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti ai responsabili dei servizi. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della giunta.

Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Convoca e presiede la Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. In assenza del Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio, predisponendone l'ordine del giorno.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti, aziende ed istituzioni.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Coordina l'attività degli assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico-amministrativo.

Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 18

Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva

E istituita la carica di Vice Presidente, attribuita ad un componente della Giunta Esecutiva, in sede di elezione degli organi esecutivi.

Egli sostituisce il Presidente ed assume anche le funzioni di rappresentante legale dell'ente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio

E istituita la carica di Presidente del Consiglio. Egli è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Può essere revocato con la stessa maggioranza.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio.

Coordina l'attività delle Commissioni Consiliari e può partecipare alle sedute delle stesse.

In caso di assenza o di impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta Esecutiva.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta Esecutiva, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Apposito Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio ed il suo funzionamento.

Art. 20

Indennità di carica e di presenza

Il limite massimo dell'indennità di carica agli amministratori viene commisurato a quello previsto dalla vigente normativa statale per i Comuni con popolazione pari alla somma del numero dei residenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Comunità.

Lo stesso limite si applica per l'indennità di presenza spettante ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti formalmente costituite con atto deliberativo consiliare.

Per il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del mandato da parte degli amministratori e dei consiglieri si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Presidente del Consiglio compete l'indennità di carica in misura pari a quella fissata per l'assessore, non soggetta a raddoppio.

Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettative e permessi stabilite dalla legge 27.12.1985, n. 816 e successive modifiche ed integrazioni per gli assessori della Comunità montana.

Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge per gli Amministratori ed i Consiglieri dei Comuni, si applicano agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana, con riferimento alla popolazione residente in territorio montano.

Art. 21

Sfiducia costruttiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 22

Commissioni Consiliari

Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di Commissioni consiliari permanenti e speciali costituite nel suo seno, assicurando la partecipazione proporzionale di tutti i Gruppi consiliari.

Il regolamento ne disciplina le funzioni, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento.

Il Consiglio istituisce la Commissione Consiliare permanente per l'affermazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

Art. 23

Gruppi Consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

Entro 10 giorni dalla convalida, ogni consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'Ente l'adesione ad un gruppo consiliare.

I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto.

I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni, devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.

I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un numero minimo di tre Consiglieri; in mancanza, il Consigliere è assegnato al Gruppo misto.
Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

Art. 24

Conferenza dei capigruppo

E istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Presidente dell'Ente.

La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 25

Conferenza dei Sindaci

E istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati componenti la Giunta Comunale, di ciascun Comune membro della Comunità Montana.

Essa è presieduta da un Sindaco eletto nel suo seno.

Ad essa partecipano il Presidente della Comunità Montana ed il Presidente del Consiglio.

Si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano ed in particolare la Conferenza dei Sindaci deve essere sentita per il parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti argomenti:

- Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico;
- Servizi in forma associata;
- Determinazione della misura della quota da corrispondere da parte dei Comuni alla Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente per determinazione propria o su richiesta del Presidente della Comunità Montana o di almeno tre Sindaci. In tal caso dovrà essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 26

Riunioni di Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, nonché entro il 30 settembre per la verifica degli equilibri di Bilancio.

Art. 27

Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente dell'ente ovvero, se in carica dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti, da spediti con raccomandata almeno cinque giorni prima della data della seduta.

In caso di urgenza, detto termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica.

L'elenco degli argomenti trattati in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della C.M., è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 28

Adunanze di prima e seconda convocazione

Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un quinto dei Consiglieri.

Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero

legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei modi indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 29

Nuove proposte di deliberazione

I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 30

Deposito delle proposte di deliberazione

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno 24 ore prima presso la Segreteria Generale.

Art. 31

Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.

La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 32

Deliberazioni

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli astenuti e di quelli contrari (se motivati).

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione.

Art. 33

Astensioni

Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 34

Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.

I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta, ovvero dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dal Segretario Generale.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 35

Controllo sugli atti

Per quanto riguarda il controllo sugli atti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente per Comuni e Province, nonché le specifiche norme regionali in materia.

Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità esclusivamente le deliberazioni concernenti l'approvazione dello Statuto e sue modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, dei Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, del rendiconto della gestione (art. 17 - comma 33 - L. 127/97).

Sono, altresì, soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta intende di propria iniziativa sottoporre al Comitato Regionale di Controllo (art. 17 - comma 34 - L. 127/97).

Le deliberazioni di Giunta e di consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della Comunità Montana, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità devono essere trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro il quinto giorno successivo alla loro adozione.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Organizzazione degli Uffici e del Personale

L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia, efficienza, efficacia ed economicità di gestione nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità della dirigenza o dei preposti agli uffici e/o

ai servizi.

La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai Responsabili dei servizi.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta Comunitaria ai sensi dell'art. 35 - comma 2bis - L. 142/90, introdotto dall'art. 5 - comma 4 - L. 127/97, oltre a disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, stabilisce la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi, la titolarità degli stessi, le responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, nonché le modalità di coordinamento tra il Segretario e i responsabili degli uffici e/o dei servizi.

Art. 37

Sanzioni e procedure disciplinari

Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'infrazione danno luogo ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari ivi previste.

Art. 38

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal regolamento dell'ente.

Rimane riservata alla legge e ai C.C.N.L. la disciplina delle cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del personale.

Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e dai contratti nazionali di categoria.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all'ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Dirigente dei rispettivi settori, ed, in mancanza, dal Segretario Generale.

Il Presidente può autorizzare i dipendenti dell'ente allo svolgimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di comandi o scavalchi, presso la Regione, altri Enti Locali ed organismi pubblici, su richiesta degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 39

Estensione di disciplina

Le norme del presente Statuto relative agli Uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli Uffici ed al Personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art. 40

Segretario Generale

La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare dirigente, dipendente dello stesso Ente.

Il suo stato giuridico-economico è disciplinato dai contratti nazionali di categoria.

Art. 41

Funzioni

Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Comunità Montana, dal quale dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 L. 93/81, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal presidente della Comunità Montana;
- e) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della comunità Montana;
- f) sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- g) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla Lett. a) del comma 2) dell'art. 40 D.Lgs. n. 77/95;
- h) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del citato D.Lgs. 77/95;
- i) promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti, ove esistono, ovvero dei funzionari e titolari degli uffici;
- j) indirizza, d'intesa con il Presidente, ai dirigenti o ai funzionari le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- k) adotta gli atti di competenza del dirigente o responsabile dei servizi inadempiente o assente, se non altrimenti previsto dal Regolamento di organizzazione;
- l) presiede le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dirigente dell'ente e del restante personale, se non esiste il rispettivo dirigente;
- m) esercita i poteri disciplinari nel rispetto delle norme regolamentari e dei contratti nazionali;
- n) adotta i provvedimenti di mobilità interna nell'ambito dei regolamenti e degli accordi in materia;
- o) adotta atti e provvedimenti a rilevanza esterna, non riservati agli organi dell'ente ed agli altri dirigenti e/o ai responsabili dei servizi;
- p) in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Segretario può essere sostituito, nell'ambito dell'organico dell'ente, su determinazione del Presidente da dipendente in possesso dei medesimi requisiti previsti per la nomina a Segretario Generale di Comunità Montana. Qualora non possa essere sostituito da personale dell'ente, si provvederà mediante supplenza "a scavalco" affidata a Segretario di altra Comunità Montana, o in subordine, a Segretari Comunali, ovvero mediante convenzione con liberi professionisti di comprovata esperienza in materie giuridiche.

Art. 42

Responsabilità degli uffici e/o dei servizi

La responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti e, in assenza di essi, alle figure apicali di ciascun ufficio, con qualifica non inferiore alla VI. Ove non siano rinvenibili figure alle quali assegnare la responsabilità di un ufficio, la stessa è assunta dal Segretario Generale.

Art. 43

Dirigenti e/o Responsabili dei servizi

Ai dirigenti, ovvero ai responsabili degli uffici e dei servizi, sono attribuiti tutti i compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici dell'Ente.

Spettano, in particolare, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi i seguenti compiti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente.

I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione e possono rappresentare la Comunità Montana in enti, azienda e società a partecipazione dell'Ente stesso.

Provvedono al migliore utilizzo del personale assegnato alla struttura, alla distribuzione ad esso degli affari e adottano i provvedimenti di mobilità interna alla struttura in posti di pari qualifica o in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio in posti superiori alla qualifica posseduta o immediatamente inferiori alla stessa.

Art. 44

Direzione di aree funzionali

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel documento programmatico del Presidente e della Giunta e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 77/95, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93 e dai contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 45

Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 46

Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, valgono le disposizioni contrattuali in vigore al momento dell'applicazione.

Art. 47

Convenzioni per l'esercizio associato di uffici e dei servizi

Ai sensi dell'art. 24 L. 142/90 e degli artt. 11 e 12 L. 97/94, la Comunità Montana può stipulare con altre Comunità Montane, ovvero con altri Enti Locali, apposite convenzioni per la gestione associata di uffici e servizi.

TITOLO VI – SERVIZI

Art. 48

Servizi pubblici comunitari

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità territoriale.

La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle seguenti forme, in attuazione dell'art. 3 del presente Statuto:

- a) in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzioni;
- e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
- f) a mezzo di consorzi;
- g) a mezzo di convenzioni.

Art. 49

Contratti

La stipulazione dei contratti è preceduta da apposito provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

La relativa disciplina è riservata ad apposito Regolamento.

TITOLO VII – CONTABILITA E FINANZA

Art. 50

Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello Stato, della Regione ed al Regolamento di contabilità.

Art. 51

Revisione contabile

Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore contabile a cui è riservata l'attività di revisione contabile, scelto tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei Ragionieri.

Il Consiglio, con il Regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali della legge e del presente Statuto.

L'incarico viene disciplinato da apposito atto di convenzione, tenendo conto delle norme stabilite dal Cap. VIII del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 in ordine alla durata in

carica, alle cause di cessazione, all'incompatibilità, all'ineleggibilità, ai limiti all'affidamento degli incarichi, alle funzioni, alle responsabilità e al compenso.

Art. 52

Tesoreria

La Comunità Montana ha un tesoriere nominato dal Consiglio previo esperimento delle procedure di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 77/95 e al Regolamento di contabilità.

Per il servizio di Tesoreria valgono le norme di cui al Cap. V del suddetto D.Lgs. 77/95 e al Regolamento di contabilità.

Art. 53

Azione di responsabilità patrimoniale

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto in conformità alle statuizioni di legge.

La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Comunità Montana è personale e non si estende agli eredi.

Alla copertura dei rischi connessi all'espletamento del mandato degli Amministratori si provvede a norma dell'art. 23 Legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle funzioni del Segretario, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi, nonché le spese per l'assistenza legale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Deliberazione sullo Statuto

Lo Statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 55

Approvazione

Lo Statuto approvato dal Consiglio viene inviato al Comitato regionale di Controllo per gli adempimenti di competenza. Dopo l'approvazione dell'organo di controllo lo Statuto è inviato alla regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ed affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni membri.

Art. 56

Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione dello Statuto vigente.

Art. 57

Revisione dello statuto

Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica.

Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di

un anno.

L'adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali può essere effettuato in qualsiasi momento, in deroga ai termini di cui sopra.

Le disposizioni di legge modificative o integrative delle norme del presente Statuto, sono immediatamente applicabili ed efficaci, nelle more della loro introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Art. 58

Rinvio

Sino a quando non entreranno in vigore il presente Statuto ed i regolamenti previsti, continueranno ad applicarsi le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei regolamenti si applicano le vigenti norme statali, regionali, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, in quanto compatibili alla Comunità Montana.